



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE DI AREA SCUOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-146.0.0.-152

L'anno 2023 il giorno 05 del mese di Dicembre il sottoscritto Tinella Giacomo in qualita' di dirigente di Direzione Di Area Scuola, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: Affidamento all'Impresa CHIMIGAS S.R.L., ai sensi dell'art. 50 – comma 1 – lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti) a seguito dell'espletamento sul MePA di CONSIP di una Trattativa Diretta con un operatore, della fornitura di prodotti per l'igiene personale dei bambini frequentanti le strutture per l'infanzia comunali, per un importo di Euro 39.384,42, I.V.A. 22% esclusa. – CIG Z123D58885.

Adottata il 05/12/2023
Esecutiva dal 18/12/2023

05/12/2023	TINELLA GIACOMO
------------	-----------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE DI AREA SCUOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-146.0.0.-152

OGGETTO: Affidamento all'Impresa CHIMIGAS S.R.L., ai sensi dell'art. 50 – comma 1 – lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti), a seguito dell'espletamento sul MePA di CONSIP di una Trattativa Diretta con un operatore, della fornitura di prodotti per l'igiene personale dei bambini frequentanti le strutture per l'infanzia comunali, per un importo di Euro 39.384,42, I.V.A. 22% esclusa. – CIG Z123D58885.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed, in particolare, l'art. 107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché l'art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l'art. 4;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti);
- D.Lgs. 31 Marzo 2023 n. 36/2023;
- l'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996 e s.m.i. di cui, in ultimo, la modificazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2018, ed in particolare l'art. 4 relativo alla competenza dei dirigenti responsabili dei servizi comunali;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 26 comma 6;
- la determinazione dell'A.V.C.P. del 5 marzo 2008 n. 3;

VISTE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2022 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17.03.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

PREMESSO che:

- la Civica Amministrazione gestisce direttamente N. 84 strutture per l'infanzia, servizi per i quali eroga la fornitura di materiale per igiene personale, indispensabile per poter garantire una situazione ottimale dal punto di vista dell'igiene personale e del pronto soccorso dei bimbi, collocati per lungo orario in un contesto collettivo;
- l'uso dei prodotti di cui trattasi è quotidiano e continuo in tutte le fasi della routine giornaliera;

RITENUTO

necessario assicurare una fornitura di prodotti per l'igiene personale indispensabile per garantire il funzionamento del servizio ed il rispetto delle norme igieniche e della sicurezza, nonché degli standard qualitativi obbligatori dei servizi 0/3 anni.

PRESO ATTO

che con nota Prot. 24/01/2023.0032621, custodito agli Atti d'ufficio, è stato nominato, ai sensi dell'Art. 31 del Codice dei Contratti, R.U.P., relativamente alle procedure per l'affidamento di forniture di beni e servizi per il funzionamento dei Servizi 0/6 e di supporto al sistema scolastico, da espletarsi nell'anno in corso 2023, il Direttore dell'Area Scuola, il Dott. Giacomo Tinella, che ha provveduto a rilasciare la Dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'Art. 6 bis della L.241/1990;

VERIFICATO

che la tipologia della fornitura in oggetto:

- non risulta compresa nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A." e nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;
- risulta, invece, presente sul MePA di CONSIP, Capitolato Tecnico – Allegato 1 al Capitolato d'onere "Prodotti" per l'abilitazione dei fornitori di "Forniture specifiche per la sanità" ai fini della partecipazione al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione - Allegato F PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE;

RILEVATO che:

l'impresa CHIMIGAS S.R.L. è stata individuata in considerazione delle caratteristiche peculiari proprie e con documentata esperienza pregressa e iscritta nelle categorie merceologiche del Mepa.

RITENUTO

pertanto, in funzione della motivazione di cui sopra, nonché dell'importo di spesa massimo preventivato di Euro 39.504,02, di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 – comma 1 – lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di prodotti per l'igiene personale dei bambini frequentanti le strutture per l'infanzia comunali, previo espletamento di una trattativa diretta con CHIMIGAS S.R.L.;

DATO ATTO che:

- attraverso la trattativa diretta n. 3858350, pubblicata sul MePA di CONSIP in data 24/11/2023, CHIMIGAS S.R.L. è stata invitata a presentare un'offerta economica da eseguirsi alle condizioni e secondo le modalità stabilite nel documento "Condizioni Particolari della Trattativa Diretta", pub-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

blicato sul MePA a corredo della trattativa ed allegato al presente provvedimento, quale parte integrante dello stesso;

- entro il termine di scadenza dell'offerta previsto per il 01/12/2023 CHIMIGAS S.R.L., sempre attraverso la piattaforma MePA, ha presentato un'offerta congrua ai contenuti ed agli obiettivi indicati nelle suddette Condizioni, offrendo per l'esecuzione del servizio di formazione (lotto unico) il prezzo complessivo di Euro 39.384,42, esclusa I.V.A. 22%;

VERIFICATA

sulla base della documentazione tecnica presentata dall'Impresa CHIMIGAS S.R.L, la conformità della fornitura offerta a quanto richiesto;

CONSIDERATO

pertanto, di procedere, ai sensi 50 – comma 1 – lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, all'affidamento diretto all'Impresa CHIMIGAS S.R.L. della fornitura di prodotti per l'igiene personale dei bambini frequentanti le strutture per l'infanzia comunali, per l'importo complessivo di Euro 39.384,42, esclusa I.V.A. 22%;

ATTESO

che la fornitura di prodotti per l'igiene personale dei bambini frequentanti le strutture per l'infanzia comunali dovrà essere eseguita secondo le modalità ed alle condizioni stabilite nel già citato documento "Condizioni Particolari della Trattativa Diretta", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, nonché in conformità all'offerta presentata dall'Affidataria;

RITENUTO

in relazione alla fornitura di cui trattasi, consistente nella mera consegna, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e s.m.i. e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, di non dover redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);

RITENUTO

in funzione dell'affidabilità dell'Affidataria, la Stazione appaltante prevede, per la presente fornitura, in applicazione dell'art. 117 comma 14 del D.lgs. 36/2023 del Codice dei Contratti l'esonero dall'applicazione della garanzia definitiva. Tale esonero è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione;

PRESO ATTO

che CHIMIGAS S.R.L., secondo quanto richiesto all'art. 3 – punto 2) del già richiamato documento "Condizioni Particolari della Trattativa Diretta", nell'offerta ha indicato in Euro 119,60, l'importo dello sconto offerto specificatamente per la mancata corresponsione della cauzione, da intendersi già calcolato e compreso nel prezzo offerto per il lotto unico;

DATO ATTO

ai fini di cui sopra, che l'Affidatario in allegato alla proposta d'offerta, ha presentato una dichiarazione firmata digitalmente in cui ha indicato lo sconto offerto specificatamente per la mancata cor-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

responsione della cauzione, pari ad Euro 119,60, già calcolato e compreso nell'importo offerto per l'esecuzione della fornitura;

CONSIDERATO

che la procedura di affidamento viene effettuata nell'ambito del MePA di CONSIP, la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, di cui al Titolo IV del Capo II del Dl.gs 36/2023.

RITENUTO

di non richiedere il CUP, ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003, in quanto il presente servizio non viene effettuato nell'ambito di un "Progetto di investimento pubblico", così come meglio definito al punto 3. della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, del 22 dicembre 2010 n. 10";

DATO ATTO

che la spesa di cui al presente provvedimento:

- è soggetta al regime di cui all'art. 21 del D.P.R. 633/1972;
- ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni fiscali in materia di modalità di pagamento delle forniture di beni e servizi introdotte dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) è da riferirsi ad acquisti promiscui e, pertanto, la distinzione tra acquisti in ambito commerciale e acquisti in ambito istituzionale sarà effettuata in sede di liquidazione della spesa;

RITENUTO

per le motivazioni di cui in premessa, di procedere, ai sensi dell'Art. 50 – comma 1 – lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, all'affidamento diretto di una fornitura di prodotti per l'igiene personale dei bambini frequentanti le strutture per l'infanzia comunali per un importo complessivo di Euro 39.384,42 (trentanovemilatrecentottantaquattro/42) esclusa I.V.A. 22% – CIG Z123D58885;

DATO ATTO che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Sciutto Paola, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti.

CONSIDERATO che, con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000

DATO ATTO che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 1) di assegnare in via definitiva, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, all'Impresa CHIMIGAS S.R.L., codice fiscale e partita I.V.A. 01762010062, sede legale in Valenza (AL) CAP 15048 – via dell'Industria 4, (**cod. benf. 61720**), la fornitura di prodotti per l'igiene personale dei bambini frequentanti le strutture per l'infanzia comunali, per un importo di Euro 39.384,42 I.V.A. 22% esclusa. – CIG Z123D58885;
- 2) di dare atto che con la presentazione dell'offerta, l'Affidatario si è obbligato ad eseguire la fornitura in oggetto secondo le modalità ed alle condizioni stabilite nel documento “Condizioni particolari della Trattativa Diretta” allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 3) di dare atto che l'esecuzione della fornitura, consistente nella mera consegna, non comporta alcun rischio di interferenze presso la sede interessata e, pertanto, essendo gli oneri della sicurezza pari a zero, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, non ricorre l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);
- 4) di dare atto, altresì, che la fornitura in oggetto non risulta compreso nelle convenzioni attive stipulate da “CONSIP S.p.A.” e nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;
- 5) di dare atto, inoltre, che il contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale MePA di CONSIP e successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente;
- 6) di impegnare, ai fini della copertura della spesa di cui al precedente punto 1, a favore dell'Impresa CHIMIGAS S.R.L., (**cod. benf. 61720**) l'importo complessivo di Euro **48.048,99** di cui imponibile Euro 39.384,42 più I.V.A. 22% pari ad Euro 8.664,57 come di seguito indicato:

Euro 36.456,79 di cui imponibile Euro 29.882,61 e I.V.A. 22% pari ad Euro 6.574,18, in ambito commerciale, al **capitolo 38052** “Acquisizione di beni diversi finanziata da avanzo vincolato” del Bilancio 2023 c.d.c. 2710.627 “Asili nido e servizi per l'infanzia” – P.d.C. 1.3.1.2.007 “Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari” - Risorse n. 198833 per Euro 12.430,00, n. 146932 per Euro 2.880,02, n. 200344 per Euro 876,71, n. 281157 per Euro 1.500,00, n. 283410 per Euro 17.643,64 e n. 200412 per Euro 1.126,42 – (**Imp. 2023/18642**)

Euro 11.592,20 di cui imponibile Euro 9.501,80 più I.V.A. 22% pari ad Euro 2.090,40, in ambito istituzionale, al **capitolo 17121** “Acquisizione di beni diversi” – c.d.c. 1160.627 “Servizi a sostegno dell'autonomia scolastica” – P.d.C. 1.3.1.2.007 “Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari” – (**Imp. 2023/18644**)
- 7) di dare atto della congruità della spesa alla finalizzazione dei fondi di cui al precedente punto;
- 8) di dare atto, inoltre, che gli impegni di cui al precedente punto vengono assunti ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 9) di provvedere, a fronte del servizio eseguito regolarmente, alla diretta liquidazione della spesa, mediante emissione di atto di liquidazione digitale, nei limiti dell'importo complessivo di cui al precedente punto 7) e subordinatamente all'accertamento della regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa, nonché all'espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a carico dell'Assegnataria dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
- 10) di dare atto che il presente provvedimento risulta regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del TUEL
- 11) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa vigente sulla tutela dei dati personali;
- 12) di dare atto, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, dell'insussistenza a carico del RUP di situazioni di conflitto di interessi;
- 13) di provvedere agli adempimenti in materia di trasparenza dei contratti pubblici previsti dall'art. 28 del D.lgs. 36 del 31 marzo 2023.

Il Dirigente
Dott. Giacomo Tinella



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-146.0.0.-152
AD OGGETTO

Affidamento all'Impresa CHIMIGAS S.R.L., ai sensi dell'art. 50 – comma 1 – lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti) a seguito dell'espletamento sul MePA di CONSIP di una Trattativa Diretta con un operatore, della fornitura di prodotti per l'igiene personale dei bambini frequentanti le strutture per l'infanzia comunali, per un importo di Euro 39.384,42, I.V.A. 22% esclusa. – CIG Z123D58885.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE DI AREA SCUOLA

CONDIZIONI PARTICOLARI
DELLA TRATTATIVA DIRETTA

**per l'affidamento di una fornitura di prodotti per l'igiene
personale dei bambini frequentanti le strutture per l'infanzia
comunali**

Il Responsabile Unico di Progetto (RUP) è il Direttore della Direzione Area Scuola, Dott. Giacomo Tinella.

CODICE IDENTIFICATIVO GARA: Il numero di C.I.G. (Codice identificativo gara) attribuito alla presente procedura è: **Z123D58885**

Premessa

Questa Direzione prevede di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'Art. 50 - comma 1 – lettera b) del D.Lgs. n° 36/2023 (Codice dei Contratti), di una fornitura di prodotti per l'igiene personale ad uso dei bambini frequentanti le strutture per l'infanzia comunali, previo espletamento di una trattativa diretta con un operatore economico presente sul MePA di CONSIP per il settore merceologico di interesse.

La presente trattativa diretta non costituisce alcun vincolo per l'Amministrazione a contrarre.

Art. 1 - Norme regolatrici

La partecipazione alla trattativa diretta e l'esecuzione della fornitura sono disciplinate dal presente documento e dai documenti allegati al Bando **MePA Beni di CONSIP che seguono:**

- Condizioni generali di contratto relative alla fornitura di prodotti;
- Capitolato tecnico – Allegato 1 al Capitolato d'oneri "Prodotti" per l'abilitazione dei fornitori di "Forniture specifiche per la sanità" ai fini della partecipazione al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione - Allegato F PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE

In caso di contrasto fra le disposizioni contenute in questi ultimi due documenti e le condizioni particolari stabilite nel presente documento, prevalgono queste ultime.

Per quanto non esplicitamente previsto negli atti di cui sopra, troverà applicazione quanto disposto dal D.Lgs. 36/2023 nel prosieguo richiamato semplicemente come "Codice dei Contratti" e dalle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

Inoltre, nel presente documento sono state recepite le disposizioni della Convenzione per la Stazione Unica Appaltante sottoscritta il 22/10/2018 tra le Prefetture liguri, la Regione Liguria, la Città Metropolitana di Genova ed il Comune di Genova.

Art. 2 - Oggetto

LOTTO UNICO (CPV 33750000-2)

Fornitura di prodotti per l'igiene personale ad uso dei bambini frequentanti le strutture per l'infanzia comunali, da eseguirsi secondo le modalità stabilite al successivo Art. 5 - Modalità di esecuzione della fornitura.

N. d'ordine	Elenco Prodotti	Quantità
1	Arnica gel 50% circa – 100 ml	150
2	Bavaglini monouso - (confezione da 36 pezzi)	206
3	Biberon in plastica resistente alle alte temperature completo ditettarella caucciù/silicone 250 ml BPA FREE esplicitamente dichiarato confezioni da 12 pz	36
4	Busta Ghiaccio secco istantaneo in sacchetto conforme normativa CE	2372
5	Cassetta di pronto soccorso a valigetta All. 2 antiurto completa con supporto per attacco a parete (oltre i 3 lavoratori)	3

6	Cerottini medicati in t.n.t., traspirante, antisettico, ipoallergenico,privo di lattice - mis. media - confezione da 20 pz.	171
7	Copriscarpe usa e getta in t.n.t. - conf. 100 pezzi	140
8	Crema alla calendula 50% - 100 ml	93
9	Crema fluida emolliente protettiva con ossido 15% - 100 ml	381
10	Detergente a pH fisiologico per l'igiene intima bimbi 0-6 dermatologicamente testato, per pelli sensibili, per lavaggi frequenti Confezione da 200 ml.	649
11	Disinfettante per cute lesa conf. 250 ml.	80
12	Gommotto varie misure in silicone	30
13	Guanto nitrile monouso non sterile senza polvere misure: small -medium-large - extra large - DPI categoria III Confezione da 100 pezzi	1750
14	Latte detergente per bambini (flacone da 200 ml)	680
15	Lenzuolini in rotolo di ovatta di cellulosa h. cm 60x mt. 80 lunghezza circa	582
16	Liquido sterilizzante in flaconi da 1000 ml – non ossidante conf da 36 pz	72
17	Manopola a guanto monouso in carta per il lavaggio e l'igiene personale. Morbido e resistente da utilizzare inumidito. Confezione da 50 pezzi	400
19	Pacco di Reintegro per Cassetta di Pronto Soccorso a norma dell'Allegato 1 del DM 388/2003 senza sfigmomanometro oltre 2 persone	20
20	Salviette detergenti umidificate per bambini, in t.n.t., ipoallergeniche – confezione da 72 salviette multipli di 12	5016
21	Sterilizzatore elettrico per biberon	4
22	Tazze irrovesciabili con coperchio e valvola blocca flusso resistente alte temperature Atossica, BPA FREE esplicitamente dichiarato	114
23	Termometro digitale - a norma singolo pz.	62
24	Tettarella antisinghiozzo a tre fori, in caucciù/silicone anallergico,conf. 6 pezzi BPA FREE esplicitamente dichiarato	18
25	Vasino anatomico con schienale	9
26	Tettarella antisinghiozzo a STELLINA, in caucciù/silicone anallergico,conf. 2 pezzi BPA FREE esplicitamente dichiarato	18
27	Veline bianca LUCART due veli 100 pz	2770
28	Bavaglini monouso in cellulosa 100%con lacci 48x60 cm. - 40x50 cm. (Misure indicative) Cartoni da 20 pacchi ogni pacco contiene 50 bavaglini	10
29	CL003 - ASCIUGAMANI LUCART ROTOLO 70mt	309

Art. 3 - Modalità di risposta alla richiesta di offerta

La proposta inserita sul sistema del Mercato Elettronico (MePA) con cui l'Impresa invitata formulerà la propria offerta dovrà essere composta da:

- 1) prezzo complessivo, al netto dell'I.V.A., offerto per l'esecuzione della fornitura (lotto unico);
- 2) dettaglio economico della fornitura firmato digitalmente. In tale documento dovranno essere riportati:
 - a. la marca
 - b. la denominazione commerciale/il codice dell'articolo;
 - c. la descrizione, per ciascun prodotto offerto, delle relative specifiche tecniche;
 - d. il prezzo unitario, I.V.A esclusa;
 - e. il prezzo complessivo della fornitura, comprensivo delle spese per la consegna;

- 3) le schede tecniche illustrative dei prodotti offerti. Tali schede dovranno:
- a. essere redatte in Lingua Italiana o, se prodotte in altra Lingua, corredate della relativa traduzione in Italiano;
 - b. contenere tutte le informazioni necessarie ai fini di un'immediata verifica circa il possesso dei requisiti richiesti per ciascun articolo, nonché delle specifiche tecniche generali di base;
 - c. recare il numero d'ordine e la denominazione dell'articolo al quale afferiscono le specifiche tecniche dichiarate;

4) certificazioni richieste per ogni prodotto;

5) dichiarazione, firmata digitalmente dal Rappresentante legale, in cui viene indicato l'importo dello sconto offerto specificatamente per la mancata corresponsione della cauzione. Tale importo deve intendersi già calcolato e compreso nel prezzo offerto.

Con la presentazione dell'offerta, le Imprese si obbligano:

- ad offrire i prodotti oggetto del lotto unico conformi a tutte, nessuna esclusa, le specifiche tecniche richieste;
- ad eseguire la fornitura, individuata all'art. 2, attenendosi alle disposizioni normative, circolari e istruzioni tecniche vigenti in materia al momento del conferimento dell'ordine;
- ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, oneri e clausole previste nel presente documento e negli atti richiamati nello stesso.

Art. 4 - Modalità di assegnazione

La stazione appaltante, espletata la trattativa diretta con più Imprese, procederà all'affidamento della fornitura a favore dell'Impresa che, fermo restando la conformità dei prodotti alle specifiche tecniche richieste e la regolare presentazione delle schede tecniche illustrative dei prodotti, avrà offerto il prezzo più basso.

La stazione appaltante, si riserva, altresì, la facoltà di chiedere, nel corso dell'espletamento della procedura di affidamento chiarimenti o integrazioni circa l'offerta presentata.

L'assegnazione della fornitura diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui al Titolo IV Capo II "requisiti di ordine generale" del Codice dei Contratti e con l'adozione del relativo provvedimento di affidamento.

Art. 5 – Modalità di esecuzione della fornitura

L'ordinativo della fornitura sarà impartito, esclusivamente per iscritto, dalla Direzione di Area Scuola. La consegna della fornitura, dovrà essere effettuata nel termine tassativo di 30 (trenta) giorni naturali, calcolati a decorrere dalla data di ricezione dell'ordine, presso circa 11 sedi come da tabella che verrà allegata all'ordine.

L'ora e la data di consegna della fornitura dovranno essere concordate con la sede destinataria della fornitura con un preavviso di almeno due giorni lavorativi al fine di organizzare l'espletamento delle operazioni di cui sopra. In caso contrario, resta salva la facoltà da parte delle sedi destinatarie di accettare o meno la consegna, al fine di evitare eventuali interferenze con l'attività ordinaria.

L'Impresa aggiudicataria deve riportare sulla fattura il nominativo e l'indirizzo delle sedi oggetto della fornitura.

La responsabilità di eventuali danni dovuti al trasporto è a carico dell'Impresa affidataria che, qualora si rendesse necessario, a propria cura e spesa, dovrà provvedere all'imballo, eseguito a regola d'arte onde evitare qualsiasi danno alla merce.

L'Impresa assegnataria è tenuta responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di scarico e consegna.

I danni derivanti dal non corretto espletamento della fornitura o, comunque, collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento al Comune od a terzi, saranno assunti dall'Impresa assegnataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

Art. 6 – Valore della fornitura

L'importo di spesa massimo preventivato per l'esecuzione della fornitura è pari ad **Euro 39.504,02**, oneri fiscali esclusi. Tale importo è da intendersi comprensivo di tutte le spese per la consegna da effettuarsi nei termini e con le modalità di cui al precedente Art. 5, nonché di tutti gli oneri indicati nel presente documento a carico dell'Impresa affidataria.

Art. 7 - Importo, durata e forma del contratto

L'importo complessivo del contratto sarà quello del prezzo offerto dall'Impresa affidataria, in sede di trattativa diretta, per l'esecuzione della fornitura.

Il contratto avrà validità di mesi 12 a decorrere dalla data di stipulazione dello stesso.

Detto contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale MePA di CONSIP che sarà successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente.

Il Committente, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Codice dei Contratti, qualora nel corso del periodo di validità contrattuale si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Affidataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Affidataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 8 - D.U.V.R.I.

In relazione alla presente fornitura, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e s.m.i. e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, non sussiste alcun obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), poiché l'esecuzione della fornitura, consistente nella sola consegna, non comporta alcun rischio di interferenze presso le sedi destinatarie.

Art. 9 – Garanzia definitiva

La Stazione Appaltante, in applicazione dell'art. 117 comma 14 del D.lgs. 36/2023, prevede, per la presente fornitura, l'esonero dall'applicazione della garanzia definitiva. Tale esonero è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione". Pertanto, l'Impresa dovrà allegare all'offerta economica, di cui al precedente Art. 3, una Dichiarazione firmata digitalmente con indicazione dell'importo dello sconto offerto specificatamente per la mancata corresponsione della cauzione.

Art. 10 - Obblighi dell'Impresa Affidataria

L'Impresa affidataria, in ottemperanza a quanto stabilito all' Art. 107 del Codice dei Contratti, è tenuta al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla Normativa Europea e Nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di Diritto del Lavoro (Indicate nell'allegato X alla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.

E' fatto obbligo all'Impresa affidataria di:

- effettuare la fornitura in assoluta conformità e nell'incondizionata osservanza di tutti gli oneri, clausole e modalità indicati nel presente documento;
- in caso di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, provvedere a sanare dette irregolarità entro il termine tassativo di sette giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della contestazione;
- sostenere tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla fornitura assegnata;
- applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività;
- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;
- comunicare qualsiasi modifica possa intervenire nel sistema di gestione della fornitura in oggetto, nonché qualsiasi variazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;
- garantire il rispetto dei tempi di consegna previsti nel presente documento;
- assumere la responsabilità della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di consegna;
- risarcire, a propria cura e spesa, senza riserve od eccezioni, all'Amministrazione od a terzi, eventuali danni conseguenti all'esecuzione della fornitura
- rispettare e far rispettare al personale la normativa nazionale, regionale e comunale relativa ai dispositivi di protezione individuale e alle altre misure volte a scongiurare il rischio di contagio da Covid-19.

Art. 11 - Pagamenti

L'Impresa affidataria dovrà trasmettere la fattura intestata all'Ufficio indicato sull'ordinativo, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. A tal fine, la fattura dovrà riportare il CODICE UNIVOCO UFFICIO 2EK2I5; in mancanza di detto CODICE UNIVOCO UFFICIO, il Sistema di Interscambio rifiuterà la fattura.

Oltre al suddetto Codice Univoco, la fattura dovrà contenere il numero della determinazione dirigenziale di affidamento, il numero dell'ordine ed il C.I.G. (codice identificativo gara).

La fattura dovrà, altresì, riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall'art. 21, D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) e l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" mediante indicazione all'interno dei Dati Riepilogo, nel campo Esigibilità, della lettera "S", integrandola eventualmente con il riferimento all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 nel campo "Norma Rif". La mancata o non corretta compilazione del campo "Esigibilità" come sopra indicato costituisce motivo di rifiuto della fattura trasmessa in formato elettronico.

La mancata restituzione della fattura irregolare può comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (cliente e fornitore).

Il pagamento della fattura sarà disposto, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa all'Ufficio indicato sull'ordinativo, previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura nel rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali. In presenza di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, il Comune non procederà alla liquidazione della fattura fino a quando tali irregolarità saranno sanate.

La liquidazione della fattura è subordinata, altresì, alla regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, accertata mediante la ricezione del D.U.R.C. regolare richiesto d'ufficio dal Comune di Genova, nonché alla regolarità fiscale dell'Impresa affidataria.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C., secondo quanto previsto all'art. 30 – comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il Comune di Genova "... trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi...".

In ogni caso, il Comune di Genova non procederà ad alcun pagamento della fattura qualora l'Affidataria non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il Comune di Genova non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

Art. 12 - Verifiche e attestazione di regolare esecuzione

Il Comune di Genova si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Impresa aggiudicataria nulla possa eccepire, di effettuare verifiche, controlli di rispondenza di quantità e di qualità, nonché accertamenti sulla corretta esecuzione della fornitura e sulla completa osservanza e conformità delle prestazioni rese rispetto alle disposizioni prescritte nel presente documento.

Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nel presente documento, l'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nel termine di sette giorni naturali decorrenti dalla data della contestazione effettuata dal Comune di Genova tramite PEC.

I danni derivanti dal non corretto espletamento della fornitura o, comunque, collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento al Comune od a terzi, saranno assunti dall'Impresa aggiudicataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

Il Comune di Genova, effettuate con esito positivo le verifiche previste al primo comma del presente articolo, rilascerà l'attestazione di regolare esecuzione.

Art. 13 - Penali

Qualora, durante l'esecuzione della fornitura, venisse consegnato uno o più articoli con caratteristiche difformi da quelle indicate nell'offerta, verranno applicate penalità per un importo pari al valore della merce difforme, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

In caso di ritardata consegna della fornitura rispetto ai termini previsti, non dovuta a causa di forza maggiore, l'Impresa fornitrice, ai sensi dell'Art. 126 - comma 1 - del Codice dei Contratti, sarà passibile dell'applicazione di una penalità calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da una formale nota di contestazione, inviata tramite PEC, rispetto alla quale l'Impresa avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla data della suddetta nota di contestazione.

La comunicazione definitiva di applicazione della penale avverrà tramite PEC. L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nell'anzidetta comunicazione, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora le non conformità siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il Comune procederà alla risoluzione del contratto.

Art. 14 – Esecuzione in danno

Nel caso in cui l'Impresa affidataria ometta di eseguire, anche parzialmente, la fornitura in oggetto entro la tempistica stabilita al precedente art. 5, l'Amministrazione, previa comunicazione all'Affidataria, potrà ordinare ad altra Impresa, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissivo dall'Affidataria, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per la rifusione dei danni l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore.

Art. 15 - Risoluzione del contratto

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto, ovvero qualora l'Impresa affidataria si renda colpevole di frode, di grave negligenza o la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dal presente documento, qualora siano state riscontrate e, non tempestivamente sanate irregolarità che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione.

È facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. a danno dell'Impresa assegnataria in caso di ritardo dell'esecuzione della fornitura.

Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto:

- qualora, a seguito dell'accertamento d'ufficio, risulti che l'Affidataria si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94 comma 1 del Codice dei Contratti;
- qualora nei confronti dell'Affidataria sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle Leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 comma 2 del Codice dei Contratti.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Impresa mediante PEC.

Art. 16. Subappalto

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni stabilite all'Art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 17 - Divieto di Cessione del Contratto

È vietata la cessione totale o parziale del contratto; qualora si verificasse, l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa dell'Affidataria, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

Art. 18 - Cessione del Credito

È consentita la cessione del credito, purché sia preventivamente notificata all'Amministrazione dalla stessa accettata.

Art. 19 Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del Regolamento generale (UE) 2016/679 (di seguito GDPR)

La Civica Amministrazione, in qualità Titolare del trattamento, effettua i trattamenti dei dati personali necessari alla partecipazione al presente appalto e alla conseguente esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate all'espletamento della presente procedura. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento è la Civica Amministrazione con sede legale via Garibaldi 9, Palazzo Tursi, 16124, Genova, Contact Center 010.10.10, e-mail urp@comune.genova.it indirizzo PEC comunegenova@postemailcertificata.it

Responsabile della protezione dei dati (DPO) Il titolare ha nominato un DPO raggiungibile al seguente indirizzo via Garibaldi, 9, 16124, Genova, e-mail DPO@comune.genova.it

Finalità del trattamento dei dati e conferimento I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità relative alle procedure per l'affidamento dell'appalto, di cui alla determinazione di indizione del medesimo; nonché, con riferimento all'aggiudicatario, per la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto con i connessi e relativi adempimenti. Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura di gara e/o l'attribuzione dell'incarico, ovvero la stipula, la gestione e l'esecuzione del contratto.

Modalità del trattamento Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne la massima sicurezza e riservatezza dei dati personali forniti, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative idonee a ridurre il rischio di perdita, distruzione, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

Base giuridica del trattamento Il trattamento dei dati personali effettuato è lecito perché previsto dalle seguenti norme:

1. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, anche nella fase precontrattuale (art. 6 par. 1 lett. b del GDPR);

2. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c del GDPR);

3. necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e del GDPR), nei casi, per es., di procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.

Dati oggetto di trattamento I dati personali oggetto del trattamento sono i **dati anagrafici** di persone fisiche indispensabili per l'espletamento delle finalità della presente informativa, quali a titolo di esempio non esaustivo: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, documenti di identificazione.

Formano oggetto di trattamento, inoltre, i **dati giudiziari**, ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

Comunicazione e diffusione dei dati I dati potranno essere comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, quali ad esempio:

a) all'Autorità nazionale anticorruzione;

b) alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;

c) all'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;

d) ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi. La diffusione dei dati può essere effettuata sul sito istituzionale del Comune di Genova, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché nelle ulteriori ipotesi previste in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Trasferimento dei dati La Civica Amministrazione non trasferirà i dati personali raccolti in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

Periodo di conservazione dei dati La Civica Amministrazione conserva i dati personali dell'appaltatore per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Diritti dell'interessato – Gli interessati hanno il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di richiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento (articoli da 12 a 22 del GDPR).

Gli interessati esercitano i loro diritti scrivendo all'indirizzo del DPO: dpo@comune.genova.it

Diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (<https://www.garanteprivacy.it/>) ai sensi dell'art.77 del GDPR e diritto di adire le opportune sedi giudiziarie di cui al successivo art. 79.

Art. 20 - Controversie - Foro competente

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'affidamento oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Art. 21 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente documento si fa rinvio alle disposizioni richiamate al precedente art. 1.

Art. 22 – Altre informazioni

Per qualsiasi informazione in ordine alla presente procedura, le Imprese dovranno avvalersi esclusivamente della posta elettronica all'indirizzo e-mail **gareserveducativi@comune.genova.it**; analogamente la stazione appaltante si avvarrà di tale mezzo per qualsiasi comunicazione in ordine alla trattativa diretta.